

Newsletter del 19.01.2023

DIPARTIMENTO LAVORO

Oggetto: Gli incentivi all'occupazione in manovra: giovani, donne e titolari di Rdc

Gentili Clienti,

con la presente Vi riportiamo una semplice scheda di approfondimento sulle possibili assunzioni agevolate in vigore per il 2023.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto e, in alcuni casi, prorogato, una serie di disposizioni (cc. 294 – 300) concernenti esoneri contributivi – tutti subordinati all'autorizzazione della Commissione Europea - in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel 2023, determinati soggetti (giovani under 36, titolari di reddito di cittadinanza e donne)

Tra le principali novità in materia di sgravi contributivi, in attesa delle necessarie istruzioni operative INPS, si segnalano le seguenti:

Esonero contributivo per assunzioni R.d.C.

Ai datori di lavoro privati che, nel 2023, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o trasformano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato), persone che beneficiano del reddito di cittadinanza, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Detto esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- in alternativa all'esonero di cui all'art. 8 del D.L. 4/2019 per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.

Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può, comunque, eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate.



SEDE LEGALE

Ballarè Spongghini e Associati
Via Greppi, 2 28100 Novara (NO)
C.F. 02037470032
P.IVA 02037470032

www.bsassociati.it info@bsassociati.it

SEDI

28100 Novara (NO)
Via Greppi, 2
tel 0321 623334
fax 0321 631833

20124 Milano (MI)
Via Vitruvio, 3
tel 02 29511505
fax 02 20402902

21054 Fagnano O. (VA)
Via Mazzini, 11
tel 0331 618130
fax 0331 610955

Esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36

L'esonero contributivo già previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età (biennio 2021-2022) dall'art. 1, c. 10, della L. 178/2020 viene prorogato anche per l'anno 2023.

L'agevolazione costituisce una deroga alla misura strutturale introdotta, per le assunzioni di giovani under 30, dall'art. 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), e riguarda sempre soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. Lo sgravio, inoltre, escludendo i premi e contributi INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, in luogo dei valori previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50% ed a 3.000 euro su base annua;
- per un periodo massimo di 36 mesi, elevato, in via transitoria, a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa (in luogo dei 6 richiesti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).

Così come previsto per l'esonero ex L. 178/2020, anche questa agevolazione non si applica (INPS, circ. 56/2021):

- ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;
- alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
- alle assunzioni, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l'esonero ex art. 1, c. 108 della L. 205/2017 (sgravio contributivo pari al 100%).

Esonero contributivo per l'assunzione di donne

Anche in questo caso, si tratta di una proroga. In particolare, l'esonero contributivo totale (100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, in luogo del 50% previsto dalla normativa strutturale), già previsto per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, c. 16, della L. 178/2020, è stato esteso alle nuove assunzioni delle medesime donne effettuate nel 2023.



SEDE LEGALE

Ballarè Spongghini e Associati
Via Greppi, 2 28100 Novara (NO)
C.F. 02037470032
P.IVA 02037470032

www.bsassociati.it info@bsassociati.it

SEDI

28100 Novara (NO)
Via Greppi, 2
tel 0321 623334
fax 0321 631833

20124 Milano (MI)
Via Vitruvio, 3
tel 02 29511505
fax 02 20402902

21054 Fagnano O. (VA)
Via Mazzini, 11
tel 0331 618130
fax 0331 610955

La norma in esame aveva modificato, in via transitoria, la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall'art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.

In analogia con lo sgravio ex art. 1, c. 16, della L. di Bilancio 2021 (L. 178/2020), anche l'esonero in commento spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (INPS, circolare 32/2021).

L'agevolazione è riconosciuta per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato (si tratta di una conferma), per le assunzioni effettuate, nel 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

La lavoratrice deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016.

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (per il 2023, si fa riferimento al DM del 16 novembre 2022);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Da ultimo, appare opportuno segnalare che, fatti salvi diversi chiarimenti che dovessero provenire dall'INPS, allo stato, l'esonero di cui sopra non appare subordinato anche alla condizione secondo cui le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (in termini di ULA), così come previsto dal c. 17 dell'art. 1 della L. 178/2020. Quest'ultimo comma, infatti, nella nuova Legge di Bilancio 2023 non è stato richiamato.

Per chiarimenti vi preghiamo di contattare lo Studio alla mail: info@bsassociati.it

Cordiali saluti.

BSAssociati

Tutte le informazioni contenute in questa newsletter sono informazioni iniziali, senza alcuna pretesa di completezza, che non fanno parte di alcun consiglio legale o fiscale e non possono sostituirle. Le norme legali indicate sono valide al momento dell'astensione della newsletter e possono essere successivamente modificate. È esclusa la responsabilità per il contenuto di questa newsletter, per qualsiasi motivo legale.

**SEDE LEGALE**

Ballarè Spongghini e Associati
Via Greppi, 2 28100 Novara (NO)
C.F. 02037470032
P.IVA 02037470032

www.bsassociati.it info@bsassociati.it

SEDI

28100 Novara (NO)
Via Greppi, 2
tel 0321 623334
fax 0321 631833

20124 Milano (MI)
Via Vitruvio, 3
tel 02 29511505
fax 02 20402902

21054 Fagnano O. (VA)
Via Mazzini, 11
tel 0331 618130
fax 0331 610955